

Nota 2080 del 28 novembre 1995

Capacità di parcheggio per veicoli a due ruote, autocarri, pulman

Quesito Comando

Il Decreto Ministeriale 1° Febbraio 1986 recante norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimessa e simili prescrive, al punto 3.3 che la superficie specifica di parcheggio non può essere inferiore a 20 m² per autorimesse non sorvegliate e 10 m² per autorimesse sorvegliate e autosilo.

Lo stesso Decreto al punto 0 definisce "superficie specifica di parcheggio" l'area necessaria alla manovra e al parcheggio di ogni autoveicolo.

Ai fini della suddetta norma vale infine la seguente definizione di autoveicolo: "veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna".

Per veicolo, nelle comune accezione del termine, si intende un mezzo con cui o in cui qualcosa può essere trasportata, si può definire macchina, inoltre, qualsiasi congegno che sollecitato da una forza sia in grado di compiere un determinato movimento e di assolvere ad una specifica funzione.

Da ciò, con una interpretazione restrittiva della norma, si potrebbe pensare di considerare equivalenti, ai fini della sicurezza antincendi, un ciclomotore, una autovettura o un autotreno.

Peraltro si potrebbe considerare i suddetti veicoli o macchine muniti di motore e combustione interna, equivalenti ai fini degli ingombri e quindi ai fini della determinazione della capacità di parcheggio.

Poiché questo Comando ritiene, con l'interpretazione pacata della norma non verosimili le suddette equivalenze, considerato che negli anni passati prima dell'entrata in vigore del D.M. 1° febbraio 1986 con atto interno a carattere provinciale venne disposto di considerare una autovettura equivalente a quattro ciclomotori, al fine di evitare discrezionalità nelle interpretazioni della norma e conseguiti danni economici per gli utenti, si prega voler far conoscere se può continuare ad essere applicato il rapporto di proporzioni di uno a quattro tra autovettura ciclomotori o motoveicoli ai fini della determinazione delle capacità di parcheggio da riportare sul certificato di prevenzione incendi.

Risposta Ministero

Si fa riferimento alla nota datata 30/10/1995 di codesto Comando per comunicare che il progetto di regola tecnica relativo alle autorimesse, attualmente in fase di ultimazione presso il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede, per i veicoli a due ruote, una superficie specifica di parcheggio pari ad un quarto di quella prevista per i veicoli a quattro ruote mentre, per autocarri o autopulman tale superficie è pari a 4,5 volte o 3 volte quella delle autovetture, a seconda che l'autorimessa sia sorvegliata o meno.

Nel rappresentare quanto sopra si fa presente che il D.M. 1/2/1986, attualmente vigente, non prevedendo una specifica superficie di parcheggio per i veicoli a due ruote, impone di valutare secondo lo stesso parametro tutti i tipi di veicolo parcabili in una autorimessa.